

Tribunale Milano
Sezione Fallimentare
1° aprile 2004 n. 5611
Pres. Quatraro – Est. Gallina –
Comune di Osio Sotto c. Fallimento xxx s.p.a.

Imposta comunale sugli immobili – Legge per la finanza locale – Privilegio generale ex 4° comma art. 2752 c.c.

Il credito per l'I.C.I. vantato dal Comune e relativo al periodo prefallimentare è da considerarsi, limitatamente al biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, privilegiato ex art. 2752 c.c. (massima non ufficiale) (1 - 2)

La Corte ecc. (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 101 L.F. in data 12 giugno 2001 il Comune di Osio Sotto in persona del Sindaco pro-tempore chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento xxx s.p.a., in via privilegiata, del credito derivante dall'omesso pagamento dell'ICI in relazione agli anni 1995, 1996 e 1997 per il complessivo importo di euro 16.301,96, come attestato dai tre avvisi di liquidazione/accertamento datati 20.3.2001 allegati al ricorso.

All'udienza in data 6.11.2001 il curatore del fallimento dichiarava di non contestare l'entità del credito azionato, bensì il privilegio richiesto ex art. 2752 c.c.

Nel corso del giudizio, nella contumacia del Fallimento xxx s.p.a., non si dava corso ad alcuna attività istruttoria ed all'udienza del 27.1.2004, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata merita accoglimento per quanto di ragione.

Occorre premettere che la presente delibazione è limitata alla sola collocazione del credito relativo agli importi dovuti a titolo di omesso pagamento del tributo ICI al rango di privilegiato, non essendovi contestazione sulla esistenza ed entità della pretesa azionata dal Comune di Osio Sotto, come evidenziato dal curatore.

Il tema della riconducibilità del credito relativo al tributo ICI alla fattispecie di cui all'art. 2752 ultimo comma c.c. (invocata all'ente ricorrente) è stato oggetto di decisioni contrastanti di questo Tribunale, una delle quali (la nr. 10786 del 2.10.2000, specificatamente menzionata dal Comune a sostegno delle proprie argomentazioni) risulta aver trovato conferma nella recente decisione della locale Corte d'Appello pronunziatasi in data 18.2.2003.

Ciò posto, ritiene il Collegio – nella indicata composizione – che risulti maggiormente condivisibile, per le ragioni che si vanno ad esporre, la tesi favorevole al riconoscimento del rango privilegiato al credito in esame.

Prima di valutare gli argomenti che militano a favore di siffatta soluzione interpretativa occorre effettuare una premessa di ordine metodologico: è indiscutibile che la disciplina in materia di privilegi sia improntata ai criteri di legalità e tipicità e, pertanto, che disposizioni relative abbiano carattere tassativo, si da non poter essere applicate in via analogica.

Tuttavia, come rettamente evidenziato dalla Corte d'Appello nella pronuncia citata e la cui motivazione in punto merita di essere testualmente riferita, ciò non osta – in via preliminare – alla possibilità di identificare “ipotesi di privilegio afferenti una predeterminata sfera di situazioni giuridiche le quali, pur non espressamente nominate, siano – tuttavia – individuabili in relazione univoca alla loro appartenenza ad una classe precisamente definita di rapporti obbligatori”. Questo rappresenta, ad avviso del Collegio, il doveroso approccio ermeneutico alla cui stregua valutare l'operatività dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. (il quale prevede il privilegio per i crediti relativi ad imposte, tasse e tributi delle province previsti dalla legge per la finanza locale) e, segnatamente, la riferibilità a tale locuzione di un'imposta, quale l'ICI, istituita in epoca successiva.

Secondo quanto già evidenziato nella pronuncia nr. 10786 in data 2.10.2000 di questo Tribunale – con motivazione pienamente condivisibile – l'equiparazione tra “legge per la finanza locale” di cui al dettato codicistico ed il RD 1175/31 non rappresenta una soluzione interpretativa plausibile, essendovi tributi locali diversi ed ulteriori rispetto a quelli ivi specificatamente menzionati. Dunque, occorre attribuire alla suddetta espressione specifico significato “di genere e non di specie”, ossia “di rinvio all'atto astrattamente generatore dell'imposizione” piuttosto che ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, ovvero, per dirla con le parole della Corte d'Appello, occorre riconoscere alla locuzione legislativa una “manifesta funzione designativa non solo e non tanto di uno specifico testo normativo, quanto piuttosto del compendio categoriale di norme che ineriscono con organicità alla finanza locale nel loro progressivo evolversi”. A sostegno di tale opzione si pongono sia un dato squisitamente letterale atteso che, laddove il legislatore avesse voluto riferirsi ai soli tributi di cui al citato Testo Unico, avrebbe specificatamente menzionato gli estremi di identificazione del testo legislativo, sia un dato storico, posto che la norma in commento - come precisato dai giudici d'Appello – nella sua formulazione originaria veniva a coordinarsi in modo puntuale con quanto contemplato dall'art. 298 del R.D. nr. 1175/31 che rappresentava, appunto, “una coeva legislazione organica in materia”. Ciò vale a spiegare la necessità del legislatore dell'epoca di effettuare un rinvio che – lungi dall'essere formale – rappresentava un riferimento necessitato e coerente con l'impianto normativo di riferimento in vigore. Tuttavia, l'evoluzione del quadro normativo suddetto ha eroso siffatto coordinamento comportando, parimenti, la necessità di oltrepassare “contingenti assetti” recuperando all'espressione “legge per la finanza locale” il ruolo suo proprio, ossia, di “consentire l'aggregazione successiva di norme ulteriori” aventi specifica funzione di regolamento della finanza locale. Né detta conclusione risulta smentita dalla circostanza che la disciplina istitutiva dell'ICI intervenuta nel 1992 non abbia specificatamente menzionato in termini di privilegio il credito in esame, essendo – come evidenziato dalla Corte – di per sé esaustiva ai fini della qualificazione del credito di cui si discute la valenza generale attribuita – nei termini testè indicati – all'ultimo comma dell'art. 2752 c.c.

In tale ottica, pertanto, l'espresso riconoscimento del privilegio effettuato con il decreto legislativo nr. 507/93 in relazione alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, lungi dal rappresentare l'indiretta conferma dell'esclusione di tale rango per i crediti relativi ai tributi in relazione ai quali tale opzione non era stata esplicitata, assume valenza differente avendo tale esplicita previsione “non già carattere costitutivo, bensì, solo ricognitivo e dichiarativo della peculiare qualità propria di quei vari crediti tributari, in sé deducibile da un'interpretazione di carattere sistematico”. Peraltro, la pronuncia in commento non ha mancato di osservare – con un'argomentazione la cui valenza, ad avviso del Collegio, può ritenersi assorbente – l'illogicità di una lettura restrittiva della norma che finirebbe per “escludere la peculiarità tutela in oggetto proprio all'imposta che è divenuta fonte primaria di finanziamento dei

Comuni”, a fronte di un privilegio accordato espressamente ad attività imposte “aventi tutte, notoriamente, un gettito notoriamente inferiore a quello dell’ICI”.

Ciò posto, osserva il Collegio come l’ammissione al passivo del fallimento xxx s.p.a., in via privilegiata, non possa inerire alla totalità della pretesa avanzata dal Comune di Osio Sotto in quanto gli importi indicati attengono sia all’imposta sia ad interessi che a sanzioni.

Quanto all’imposta il comune insinuante ha indicato i seguenti importi :

- euro 3.668,91 a titolo di imposta per l’anno 1995;
- euro 3.947,28 a titolo di imposta per l’anno 1996;
- euro 2.670,08 a titolo di imposta per l’anno 1997,

per un totale pari ad euro 10.286,27.

Si rende, tuttavia, necessario circoscrivere il riconoscimento del rango privilegiato alle sole annualità relative al 1996 e 1997. ciò in quanto, premessa la riferibilità del limite temporale biennale stabilito per i tributi erariali dal I comma dell’art. 2752 c.c. anche ai tributi locali riscuotibili a mezzo di ruoli (tenuto conto del tenore letterale della locuzione “stesso privilegio” di cui all’ultimo comma della disposizione in commento da intendersi come relativa anche all’estensione cronologica che ha detto privilegio connota), e considerato che il biennio inserisce ai crediti “iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede e interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente”, nel caso di specie non essendo evincibile dagli avvisi di accertamento allegati la data dell’iscrizione ovvero dell’esecutività del ruolo, occorre necessariamente rapportarsi alla data di dichiarazione di fallimento al fine di limitare il privilegio.

Consegue, l’ammissione al privilegio dell’importo pari ad euro 6.617,36 ed al chirografo per la restante somma di euro 3.668,91.

A conclusioni analoghe deve giungersi in relazione ai crediti relativi agli interessi sulle cifre indicate, dopo avere doverosamente preso atto che dall’esame degli avvisi di liquidazione/accertamento allegati dal Comune ricorrente non è dato enucleare siffatti importi, avendo il Comune indicato in maniera generica alla voce “interessi di mora” importi palesemente riferibili, per ciascuna annualità di omesso versamento, ad un periodo sia precedente che successivo alla dichiarazione di fallimento, in modo del tutto indifferenziato.

Preliminarmente occorre distinguere fra gli interessi da conteggiarsi sull’imposta relativa alle annualità 1996 e 1997 e quella relativa all’anno 1995. infatti, dal combinato disposto degli artt. 2749 c.c. (come interpretato in base alla sentenza della Corte Costituz. Nr. 162/01) e 54 comma 3 l.f. si desume che il privilegio si estende ai soli interessi relativi all’anno in corso ed all’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, essendo quest’ultima equiparata all’atto di pignoramento: consegue – dunque – che il privilegio deve riferirsi ai soli interessi relativi agli importi riferibili all’anno 1997 e 1996, mentre esso non compete per gli interessi maturati sull’imposta relativa all’anno 1995.

Dunque, per l’anno 1995 il credito è pari ad euro 3.668,91, oltre interessi su detto importo – da calcolarsi in base a quanto previsto dalla normativa tributaria – sino alla data della dichiarazione di fallimento , somme tutte da intendersi al chirografo.

Per gli anni 1996 e 1997 esso ha natura privilegiata ed è pari – rispettivamente - ad euro 3.947,28 ed euro 2.670,08, oltre interessi di mora, aventi analoga collocazione, da computarsi su ciascuno di tali importi al tasso previsto dalla normativa tributaria sino alla dichiarazione di fallimento ed al tasso di legge da tale data sino alla vendita dell’attivo mobiliare.

Analogha collocazione chirografaria deve riconoscersi al credito inerente alle sanzioni applicate per ciascuna annualità, pari complessivamente ad euro 2.057,26, di cui 733,78 a titolo di sanzioni amministrative per l’anno 1995, euro 789,46 s titolo di sanzioni amministrative per l’anno 1996 ed euro 534,02 a titolo di sanzioni amministrative per l’anno 1997, atteso che l’art. 2752 ult. comma c.c. non prevede

l'estensione del privilegio – a differenza di quanto previsto nel comma precedente in relazione all'IVA – alle pene pecuniarie relative all'omesso o ritardato versamento dei tributi ivi contemplati.

Sussistono giusti motivi, essendo la questione controversia, per compensare le spese di lite.

La presente pronuncia è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 101 l.f. proposto dal Comune di Osio Sotto, nella contumacia del curatore del Fallimento xxx s.p.a., contrariis reiectis, così prevede:

A) ammette il credito vantato dal Comune di Osio Sotto allo stato passivo del fallimento xxx s.p.a. a titolo di imposta I.C.I. per gli anni 1996 e 1997 per euro 6.617,36, in via privilegiata, oltre interessi - con analoga collocazione – da calcolarsi su detto importo al tasso previsto dalla normativa tributaria sino alla data del fallimento ed al tasso di legge da tale data sino alla vendita dell'attivo mobiliare, ed al chirografo, quanto all'imposta per l'anno 1995 per euro 3.668,91, oltre interessi su detta somma da calcolarsi secondo quanto previsto dalla normativa tributaria sino alla data del fallimento, oltre ad euro 2.057,26 – al chirografo – a titolo di sanzioni te per le annualità indicate;

B) compensa fra le parti le spese di lite;

dichiara la presente pronuncia provvisoriamente esecutiva tra le parti.

II

Tribunale Torino
Sezione fallimentare
6 luglio 2004 n. 33421
Pres. Griffei – Est. Scovazzo
Comune di Torino c. Fallimento xxx sas

La Corte ecc. (*omissis*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Città di Torino proponeva domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento della sas xxx di xxx, esponendo il proprio credito privilegiato per ICI relativa agli anni 1999, 2000, 2001, oltre al credito chirografario per spese di procedura. Il curatore del fallimento si opponeva alla ammissione al passivo in via privilegiata dell'importo indicato dal Comune, e successivamente si costituiva, esponendo la infondatezza della richiesta collocazione privilegiata.

La causa, priva di attività istruttoria, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 21.1.04, sulle conclusioni in epigrafe indicate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Punto unico e centrale della lite e' quello della possibilità di ricomprendere all'interno della previsione di cui all'art. 2752 u.c. cod.civ., che accorda il privilegio generale sui mobili del debitore ai "... crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge sulla finanza locale...", anche il credito vantato dal Comune di Torino, a titolo di imposta comunale sugli immobili; imposta la quale, essendo stata introdotta dal d.lgs 504

del 1992, non e' ovviamente contemplata nel testo unico per la finanza locale, di cui al r.d. 14.9.1931n.1175.

E' nota al Collegio l'opinione della parte maggioritaria della giurisprudenza di merito, e di larga parte della dottrina, (come ricordate dalla difesa del fallimento) che propende per la soluzione negativa, facendo leva sia sulla eccezionalita' della previsione dei privilegi (rispetto alla uguaglianza di principio dei creditori nella loro diritto alla soddisfazione sui beni del debitore, cfr art. 2741 cod.civ.), sia sulla conseguente impossibilita' di interpretazione analogica o estensiva delle norme istitutive dei privilegi. Si puo' peraltro osservare come la lettura dell'art. 2752 ultimo comma del codice civile proposta dalla opinione sopra riportata, che cristallizza il riconoscimento del privilegio alle sole imposizioni tributarie previste dal c.d. testo unico sulla finanza locale del 1931, si risolve in sostanza nello svuotamento della portata precettiva della norma, posto che quasi tutte (e senz'altro le piu' significative) imposizioni tributarie di cui al detto testo normativo sono ormai venute meno.

Inoltre, e' agevole notare come l'argomento centrale che nega il riconoscimento del privilegio all'imposta comunale sugli immobili, si risolve nel solo criterio letterale di interpretazione della norma: in sostanza, si afferma che all'ICI, in quanto prevista da un d.lgs del 1992, non puo' essere riconosciuto un privilegio accordato ai soli tributi previsti dalla "legge sulla finanza locale" in vigore all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile. Sul punto, si puo' pero' osservare come, proprio sul terreno letterale, l'espressione codicistica sia in realta' qualificabile come "di genere" piuttosto che indicativa di uno "specifico" testo di legge; in sostanza la legge accorda il privilegio generale ai tributi di comuni e province prevista dalla normativa relativa alla finanza locale, senza fare un riferimento specifico al testo unico del 1931. Opinare diversamente significa ancorare il riconoscimento del privilegio ai tributi previsti da un testo di legge ormai in grandissima parte non piu' in vigore; significa, come detto, attribuire alla espressione legislativa una specificita' che non possiede; significa, infine obliare come la funzione della norma sia concedere ai tributi di comuni e province un titolo di privilegio, in vista di una piu' efficace tutela degli interessi pubblici perseguiti da tali enti territoriali anche tramite l'esercizio fruttuoso della loro capacita' impositiva. Considerare invece "di genere" la detta espressione legislativa consente una lettura non analogica, ne' estensiva della norma attributiva del privilegio, ma, semplicemente, riferita alla attualita' della normativa impositiva di comuni e province, in quanto prevista dalla legge che tali enti locali contempla. Sul punto, non e' poi fuori luogo osservare come il d.lgs 504 del 1992 porti un titolo che lo dedica al "riordino della finanza degli enti territoriali", e come, congruentemente, il detto decreto sia stato emanato in forza della delega accordata al Governo dall'art. 4 ("finanza degli enti territoriali" della legge 23.10.92 n.421, volta, come recita il suo titolo alla "razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di.....finanza territoriale".

Si puo' dunque affermare che il decreto legislativo istitutivo dell'ICI faccia parte a pieno titolo del corpus di leggi che costituisce la base normativa della finanza locale, e dunque della capacita' impositiva di province e comuni; e che, dunque, all'ICI vada riconosciuto il privilegio accordato dall'art. 2752 u.c. cod. civ. proprio ai tributi contemplati da tale corpus di leggi; cosi' dovendosi interpretare l'espressione "legge per la finanza locale" di cui alla citata norma.

Tale opinione e' stata d'altronde condivisa non solo dal Tribunale di Milano nella pronuncia citata dal Comune di Torino (Trib. Milano 2.10.2000, in GT Riv. giur. trib. 2001, 157), ma altresì da questo Collegio (Trib. Torino 11.11.03. non pubbl.). Il ricorso in via tardiva del Comune di Torino deve quindi essere accolto; la obiettiva controvertibilita' del punto di diritto oggetto della lite consiglia di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Ammette il Comune di Torino al passivo del fallimento sas xxx di xxx per l'importo di euro 1786,00 al privilegio ex art. 2752 u.c. cod. civ., a titolo di imposta comunale sugli immobili per gli anni 1999, 2000, 2001; compensa tra le parti le spese di lite.

PER L'I.C.I. IL RICONOSCIMENTO DEL PRIVILEGIO GENERALE

(1-2) Le due sentenze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Torino riconoscono entrambe il privilegio generale di cui all'art. 2752 del codice civile al credito ICi¹ vantato dal Comune, ma, quasi in contraddizione con il dispositivo, premettono entrambe che il privilegio non può essere oggetto di interpretazione analogica: se, infatti, il Tribunale di Milano afferma che *“è indiscutibile che la disciplina in materia di privilegi sia improntata ai criteri di legalità e tipicità e, pertanto, che le disposizioni relative abbiano carattere tassativo, sì da non poter essere applicate in via analogica”*, il Tribunale di Torino sottolinea a sua volta che *“la parte maggioritaria della giurisprudenza di merito, e di larga parte della dottrina propende per la soluzione negativa, facendo leva sia sulla eccezionalità della previsione dei privilegi sia sulla conseguente impossibilità di interpretazione analogica o estensiva delle norme istitutive dei privilegi”*.

Queste due sentenze riaprono nuovamente il dibattito sull'estensione del privilegio generale sui beni mobili per quei tributi comunali non richiamati dalla *“legge per la finanza locale”*² di cui al quarto comma dell'art. 2752 codice civile³. La questione del

¹ D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 (imposta comunale sugli immobili);

² R. D. 14 settembre 1931, n. 1175 (n. 1462, in Suppl. alla Gazz. Uff., 16 settembre, n. 214) - Testo unico per la finanza locale. Art. 10. (Comuni: tributi, contributi e partecipazioni).

“I comuni possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti: 1° istituire le imposte di consumo sui generi indicati nell'art. 20 del presente testo unico; 2° istituire l'imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, l'imposta di famiglia (quando la popolazione del comune non supera i 30.000 abitanti), quella sul bestiame, le imposte sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e l'imposta di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani; 3° imporre la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché la tassa sulle insegne; 4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo. La facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime; 5° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature; 6° riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche; 7° istituire prestazioni d'opera: a) per la costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie (leggi 30 agosto 1868, n. 4613, e 4 luglio 1895, n. 390); b) per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti (legge 8 luglio 1903, n. 312); c) per la lotta contro le cavallette (legge 18 giugno 1931, n. 987); 8° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati. I comuni partecipano inoltre: a) al provento dei diritti erariali sugli spettacoli (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e regio decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1589); b) al provento della tassa di macellazione dei bovini (legge 6 luglio 1912, n. 832, e regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577); c) ai proventi della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e del contributo integrativo di utenza stradale, che vengono riscossi con le norme stabilite nel capo XIV di questo titolo.”

³ *“Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni [2778 n. 20].”*; questa dizione compare nella norma novellata dalla legge 29 luglio 1975 n. 426; la precedente dizione era: *“Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle provincie, previsti dalla legge per la finanza locale, esclusi i tributi indicati*

riconoscimento del privilegio generale all'imposta comunale sugli immobili si manifesta ogni qualvolta i Comuni presentano istanza di insinuazione al passivo del fallimento al fine di recuperare il loro credito: nella maggior parte dei casi la curatela si oppone all'ammissione dell'importo in via privilegiata argomentando che la legge istitutiva del tributo non prevede il privilegio per il fatto che lo stesso tributo non è previsto dalla legge sulla finanza locale.

Sotto il profilo logico, l'art. 2752 del codice civile pare non lasciare spazio ad interpretazioni, esprimendo chiaramente il rinvio recettizio alle sole imposte, tasse e tributi previsti dalla legge sulla finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni e non facendo cenno ad altre norme che, per avventura, possano prevedere imposte, tasse e tributi differenti e aggiuntivi. In apparenza l'interpretazione è univoca, se si tiene conto del duplice e specifico rinvio operato dalla norma *de qua*, che non ha solo genericamente richiamato il Testo Unico sulla Finanza Locale del 1931 (senza peraltro indicarlo inequivocabilmente), ma ha ricompreso nella tutela privilegiata quei tributi che non risultavano contemplati in detto Testo Unico, ossia l'imposta comunale sulla pubblicità ed i c.d. diritti sulle pubbliche affissioni, prima esclusi, proprio per la mancanza dell'ulteriore rinvio alle norme che li prevedevano e li istituivano (D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 639 con successive integrazioni).

Il legislatore del '75 ha dimostrato che solo con un'espressa attribuzione normativa può estendersi il privilegio ai tributi degli enti locali diversi da quelli contemplati nel vigente T.U. sulla Finanza Locale, con la conseguenza che, per la medesima ragione, solo in presenza di un'esplicita previsione normativa potrebbe riconoscersi identica tutela privilegiata ai canoni di cui si discute. Senza una esplicita previsione normativa, non è possibile il riconoscimento del privilegio, non essendo ipotizzabile alcuna interpretazione estensiva⁴, dato il duplice sbarramento della previsione restrittiva dell'art. 2752, quarto comma, codice civile, che attribuisce la tutela in questione solo attraverso rinvii specifici ed esclusivi e dell'art. 2745 codice civile, ordinariamente inteso come norma di chiusura del sistema, che

dagli artt. 2771 e 2773

⁴ Cassazione, 7 febbraio 1989, n. 761, in *Foro it.*, 1989, I, pag. 1837; Cassazione, 21 ottobre 1980, n. 5640, in *Giust.civ.*, 1980, pag. 2372; Tribunale Vicenza, 13 marzo 1990, in *Dir. fall.*, 1990, II, pag. 1242; Appello Torino, 13 giugno 1985, in *Fallimento*, 1986, pag. 60; Tribunale Torino, 30 gennaio 1979, in *Giur. Comm.*, pag. 1980, II, pag. 631; in dottrina, F.GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. II, tomo II, Padova, 1990, pag. 401; CICCARELLO, *Privilegio (diritto privato)*, in *Enc. del dir.*, XXXV, Milano, 1986, pag. 726.

⁵ Tribunale Pordenone, 13 luglio 1990, in *Fallimento*, 1991, pag. 306, con nota adesiva di CASUCCI; Tribunale Reggio Emilia, 18 settembre 1989, in *Fallimento*, 1990, pag. 102, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 5; Tribunale Milano, 16 gennaio 1989, in *Fallimento* 1989, pag. 669, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 2 (sentenze in tema di crediti per oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, c.d. "legge Bucalossi"); Tribunale Reggio Emilia, 8 gennaio 1990, in *Fallimento* 1990, pag. 761, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 2; Tribunale Monza, 24 maggio 1988, in *Fallimento* 1988, 1154, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 1 (quest'ultime, specificamente in tema di crediti per canoni di cui alla "legge Merli").

⁴ Cassazione, 7 febbraio 1989, n. 761, in *Foro it.*, 1989, I, pag. 1837; Cassazione, 21 ottobre 1980, n. 5640, in *Giust.civ.*, 1980, pag. 2372; Tribunale Vicenza, 13 marzo 1990, in *Dir. fall.*, 1990, II, pag. 1242; Appello Torino, 13 giugno 1985, in *Fallimento*, 1986, pag. 60; Tribunale Torino, 30 gennaio 1979, in *Giur. Comm.*, pag. 1980, II, pag. 631; in dottrina, F.GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. II, tomo II, Padova, 1990, pag. 401; CICCARELLO, *Privilegio (diritto privato)*, in *Enc. del dir.*, XXXV, Milano, 1986, pag. 726.

⁵ Tribunale Pordenone, 13 luglio 1990, in *Fallimento*, 1991, pag. 306, con nota adesiva di CASUCCI; Tribunale Reggio Emilia, 18 settembre 1989, in *Fallimento*, 1990, pag. 102, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 5; Tribunale Milano, 16 gennaio 1989, in *Fallimento* 1989, pag. 669, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 2 (sentenze in tema di crediti per oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, c.d. "legge Bucalossi"); Tribunale Reggio Emilia, 8 gennaio 1990, in *Fallimento* 1990, pag. 761, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 2; Tribunale Monza, 24 maggio 1988, in *Fallimento* 1988, 1154, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 1 (quest'ultime, specificamente in tema di crediti per canoni di cui alla "legge Merli").

limita l'interpretazione analogica in materia di privilegi e la creazione al di fuori della legge di qualsiasi privilegio. Un'ulteriore conferma a quanto sopra è data dall'art. 2778, n. 20, codice civile il quale, graduando l'ordine dei privilegi, precisa che la prelazione spetta non ai tributi di enti locali in genere, ma a quelli indicati dal quarto comma dell'art. 2752 codice civile.

Questo ad una prima lettura. In sostanza, però, ci dobbiamo invece domandare come vada effettivamente interpretata l'espressione "legge per la finanza locale": in senso estensivo, ricomprendendovi ogni tributo di ente locale (comunale e provinciale) in quanto tale, oppure in senso restrittivo⁵ con riferimento ai soli tributi previsti dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175? A questa domanda i Tribunali di Milano e di Torino hanno dato una risposta estensiva considerando tale espressione di "genere" piuttosto che di "specie", indicativa di uno specifico testo di legge, ossia considerano questa espressione come di "rinvio all'atto astrattamente generatore dell'imposizione" in quanto qualora il legislatore avesse voluto indicare una norma avrebbe specificatamente menzionato gli estremi identificativi del testo legislativo. Le due sentenze offrono spunti di riflessione interessanti, nonostante la giurisprudenza maggioritaria⁶ e la dottrina prevalente⁷ si siano nel tempo espresse per la non attribuzione del privilegio generale ai tributi comunali e provinciali non indicati nel citato articolo della legge sulla "finanza locale".

Le due sentenze, a sostegno della loro tesi, indicano anche il fatto che l'assegnazione del privilegio generale ai soli tributi previsti dal T.U. appare alquanto anacronistico per il fatto che quella norma e nello specifico l'art. 10 indica tributi oramai inesistenti e inapplicabili da decenni e quindi il riconoscimento del privilegio ai soli tributi indicati nella citata normativa appare privo di logica e di buon senso ed in tale direzione, seppure con giurisprudenza minoritaria, si sono, nel tempo, espressi alcuni tribunali di merito⁸.

⁵ Tribunale Pordenone, 13 luglio 1990, in *Fallimento*, 1991, pag. 306, con nota adesiva di CASUCCI; Tribunale Reggio Emilia, 18 settembre 1989, in *Fallimento*, 1990, pag. 102, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 5; Tribunale Milano, 16 gennaio 1989, in *Fallimento* 1989, pag. 669, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 2 (sentenze in tema di crediti per oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, c.d. "legge Bucalossi"); Tribunale Reggio Emilia, 8 gennaio 1990, in *Fallimento* 1990, pag. 761, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 2; Tribunale Monza, 24 maggio 1988, in *Fallimento* 1988, 1154, *sub* Leggi diverse (codice civile), n. 1 (quest'ultime, specificamente in tema di crediti per canoni di cui alla "legge Merli").

⁶ Tribunale Ancona, 4 ottobre 1986, n. 601, in *CD Il fallimento e le altre procedure concorsuali*; Tribunale Milano, 16 gennaio 1989, n. 275, in *CD Il fallimento e le altre procedure concorsuali*; Tribunale Reggio Emilia, 18 settembre 1989, n. 803, in *CD Il fallimento e le altre procedure concorsuali*; Tribunale Padova 22 maggio 2001, in *Fallimento*, 2001, pag. 1186; Tribunale Reggio Emilia 25 luglio 1995, in *Fallimento*, 1996, pag. 303; Tribunale Torino 13 marzo 2000, in *Fallimento*, 2000, pag. 922 (in materia di ICIAP); Tribunale Torino 25 febbraio 1999, in *Fallimento*, 1999, pag. 684 (servizi di fognatura e depurazione); Tribunale di Ancona 2 settembre 1998, in *Fallimento*, 1999, pag. 228 (in materia di tassa di concessione regionale);

⁷ B. QUATRARO - S. D'AMORA, *Il curatore fallimentare*², III, Milano, 1999, pag. 4687: "Il credito non è assistito da causa di prelazione sia perché la legge istitutiva non dispone in tal senso sia perché l'ICI non è un tributo previsto dalla legge sulla finanza locale"; S. ZENATI - L. MANDRIOLI, *I tributi nel fallimento*, Milano, 2000, pag. 251; S. BRESCIA, *Privilegi generali mobiliari*, in I.GRECO (diretto da), *Diritto fallimentare, Accertamento del passivo amministrazione e liquidazione dell'attivo*, Milano, 1995, pag. 400; G. BOZZA - G. SCHIAVON, *L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione*, Milano, 1992, pag. 1108 segg.; AA.VV., *L'accertamento del passivo nel fallimento. Analisi di una proposta unitaria*, Milano, 1999, pag. 136 segg.

⁷ B. QUATRARO - S. D'AMORA, *Il curatore fallimentare*², III, Milano, 1999, pag. 4687: "Il credito non è assistito da causa di prelazione sia perché la legge istitutiva non dispone in tal senso sia perché l'ICI non è un tributo previsto dalla legge sulla finanza locale"; S. ZENATI - L. MANDRIOLI, *I tributi nel fallimento*, Milano, 2000, pag. 251; S. BRESCIA, *Privilegi generali mobiliari*, in I.GRECO (diretto da), *Diritto fallimentare, Accertamento del passivo amministrazione e liquidazione dell'attivo*, Milano, 1995, pag. 400; G. BOZZA - G. SCHIAVON, *L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione*, Milano, 1992, pag. 1108 segg.; AA.VV., *L'accertamento del passivo nel fallimento. Analisi di una proposta unitaria*, Milano, 1999, pag. 136 segg.

⁸ Tribunale Pordenone 13 luglio 1990, in *CD Il fallimento e le altre procedure concorsuali*; Appello Milano 18 marzo 2003, in *Il Fallimento* n.10, anno 2003, pag. 1124 ;

⁹ Corte Costituzione 6 aprile 2004, n. 113, in sito web corte costituzionale; Tribunale Monza 30 luglio 2001, in - *CD Il*

I giudici milanesi e torinesi hanno inserito i crediti ICI tra quelli privilegiati ex art. 2752 non applicando un'interpretazione "analogica" o "estensiva", bensì un'interpretazione "adeguatrice"⁹. La Corte Costituzionale ha più volte indicato ai giudice ordinari la via dell'interpretazione adeguatrice per ritenere già ricompresi tra i privilegiati alcuni crediti non espressamente indicati dalle norme del codice; ciò è avvenuto nel caso di specie ed è avvenuto sia in riferimento al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato rispetto al credito per alimenti, espressamente fornito di privilegio in base all'art. 2751, numero 4, codice civile¹⁰, sia riguardo al credito del dirigente per l'indennità dovutagli per licenziamento ingiustificato rispetto al credito per indennità comunque dovute al dipendente non dirigente per cessazione del rapporto di lavoro, incluso tra i privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis, numero 1, codice civile¹¹. In pratica la Corte ha statuito che una decisione di tipo additivo è, in linea di principio, consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, per cui l'intervento del giudice costituzionale risulta inammissibile "quando si profili una pluralità di soluzioni derivati da varie possibili valutazioni" spettanti unicamente al legislatore¹². In pratica la Corte ha statuito che è possibile sindacare all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio quando la mancata inclusione di detta norma all'interno di un privilegio non è spiegabile quando vi sono fattispecie identiche o omogenee a quelle cui la causa di prelazione è riferita. I tribunali che hanno emesso le due sentenze in commento hanno correttamente applicato l'interpretazione adeguatrice ottenendo l'allineamento del dato normativo ai superiori precetti della Costituzione sul piano ermeneutico indipendentemente dal ricorso al giudizio incidentale di costituzionalità.

E' evidente che la normativa a colpi di privilegio è mal coordinata, senza un disegno organico e che la *par condicio* ormai rischia di esistere solo come eccezione alla regola dei privilegi. Il privilegio è una parziale ingiustizia e la normativa è così complessa che emergono clamorose disparità, con problemi di incostituzionalità per disparità di trattamento e quindi sarebbe opportuna un'attenzione particolare da parte del legislatore nel momento in cui istituisce nuove tipologie di credito, anche se i risultati poi non sempre possono essere pari alle aspettative: il predetto privilegio ex art. 2752, quarto comma, ad esempio, non vanta alcuna collocazione sussidiaria sugli immobili ed è al ventesimo ed ultimo posto del privilegi mobiliari, con scarse conseguenze per molti fallimenti.

Dott. Eros Ceccherini
Ragioniere Commercialista – Revisore Contabile in Firenze

fallimento e le altre procedure concorsuali;

10 Corte Costituzionale, 12 gennaio 2000, n. 17/2000, in sito web corte costituzionale;

10 Corte Costituzionale, 12 gennaio 2000, n. 17/2000, in sito web corte costituzionale;

10 Corte Costituzionale, 12 gennaio 2000, n. 17/2000, in sito web corte costituzionale;

¹¹ Corte Costituzionale, 4 luglio 2001, n. 228, in Gazz. Uff. 11 luglio 2001.

¹² Corte Costituzionale, 19 febbraio 1992, n. 84, in Gazz. Uff. 11 marzo 1992.

